

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2765)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1968 (V. Stampato n. 3467)

d'iniziativa del deputato BIMA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 febbraio 1968*

Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e modificazioni all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto della stessa e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole ed i patti correlativi.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica altresì alle garanzie comunque prestate da terzi a favore degli enti di natura cooperativistica contraenti con la sezio-

ne, nonchè alle cessioni di crediti che gli enti suddetti operano in favore della sezione medesima, a fronte di interventi creditizi dalla stessa effettuati.

L'aliquota di abbonamento di cui alle norme anzidette si applica sull'ammontare dei crediti della sezione esistenti al momento della chiusura dell'esercizio, ed è sostitutiva di ogni tassa ed imposta, diretta o indiretta, ad eccezione dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni, erariale o di pertinenza degli enti locali, che riguardino la sezione stessa o le operazioni dalla medesima compiute, i suoi provvedimenti, contratti, atti e formalità, ivi compresi quelli relativi alla esecuzione, modificazione, riduzione ed estinzione delle operazioni di finanziamento e relative garanzie.